

**STATUTO**  
**DELLA**  
**"FONDAZIONE GINO LUNELLI"**

**Articolo 1**  
**DURATA - SEDE**

È costituita, su iniziativa del Cav. Lav. Luigi Lunelli, una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE GINO LUNELLI"**

**La Fondazione, avente durata illimitata, ha sede in Trento, all'indirizzo determinato dall'Organo Amministrativo.**

La sede potrà essere modificata con apposita delibera dell'Organo di Amministrazione. Potranno altresì essere fissate sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Essa opererà nel territorio della provincia di Trento e in ambito nazionale ed internazionale.

**Articolo 2**  
**SCOPI**

La Fondazione, senza scopo di lucro, intende perseguire iniziative di solidarietà sociale e sanitaria, di beneficenza, di scolarizzazione, di formazione e di promozione della cultura, della ricerca – scientifica e medica - dell'arte e della natura di interesse generale.

In particolare la Fondazione opererà in attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Al fine del conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà sostenere, promuovere e organizzare tutte le iniziative attinenti ai settori di cui sopra, concedendo sovvenzioni, contributi, aiuti in denaro ed in natura e borse di studio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi.

La Fondazione potrà svolgere in via non prevalente attività secondarie e strumentali al raggiungimento dei propri scopi e nei limiti di legge.

### **Articolo 3**

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio di dotazione iniziale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati o da persone fisiche;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni altro eventuale reddito.

È consentita la raccolta fondi con le modalità ed i limiti di legge.

### **Articolo 4**

#### **FONDATORE**

È Fondatore della "Fondazione Gino Lunelli" il Cav. Lav. Luigi Lunelli.

### **Articolo 5**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

### **Articolo 6**

#### **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione della Fondazione.

#### **PRIMO CONSIGLIO**

Dalla costituzione della Fondazione sino all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 e, comunque, sino al termine ultimo del 30.06.2024, faranno parte del Consiglio di Amministrazione:

1. il Fondatore, Cav. Lav. Luigi Lunelli;
2. la signora Francesca Bosetti;
3. altri tre consiglieri nominati in sede di costituzione della Fondazione;
4. i consiglieri che il Consiglio di Amministrazione stesso andrà poi eventualmente a nominare deliberando di aumentare, fino al massimo di nove, i suoi componenti, o che andrà a nominare in sostituzione di consiglieri per qualunque motivo cessati dalla carica, salvo delibera di riduzione del numero dei componenti del Consiglio, numero che non potrà comunque essere inferiore a cinque.

Il Fondatore è, di diritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione per il primo mandato del Consiglio.

La signora Francesca Bosetti è, di diritto, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per il primo mandato del Consiglio e sarà di diritto Presidente, fino al termine del primo mandato del Consiglio, qualora cessi dalla carica di Presidente il Fondatore; in tale caso il Consiglio provvederà a nominare il Vice presidente.

Nel caso il Fondatore e la signora Francesca Bosetti cessino dalla carica o non intendano assumere la carica loro riservata di diritto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di Presidente e/o di Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente nel caso di dimissioni o comunque del venire meno della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dall'Organo di Controllo. Nel più breve tempo possibile, il Consiglio dovrà essere ricostituito nella composizione prevista per il Primo Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina dei tre consiglieri di cui al punto 3. provvederà il Fondatore.

Qualora egli non possa per qualsiasi motivo provvedervi, in suo luogo provvederà alla nomina la signora Francesca Bosetti. Se entrambi non potessero provvedere, la nomina dei consiglieri avverrà secondo quanto previsto per i "CONSIGLI SUCCESSIVI".

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa, resterà comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

### **CONSIGLI SUCCESSIVI**

Successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 o comunque dopo il 30.06.2024, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri (comunque dispari) che dureranno in carica cinque esercizi, sino all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio del quinto esercizio chiuso successivamente alla loro nomina.

Faranno parte di diritto del Consiglio il Fondatore, Cav. Lav. Luigi Lunelli e la signora Francesca Bosetti. Inoltre faranno parte del Consiglio:

- a) un consigliere nominato dai discendenti in linea diretta di Bruno Lunelli, padre del Fondatore, che abbiano compiuto i 25 anni alla data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere fatta la nomina;
- b) un consigliere nominato dai discendenti in linea diretta della signora Giovanna Bosetti, sorella della signora Francesca Bosetti, che abbiano compiuto i 25 anni alla data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere fatta la nomina;
- c) gli altri consiglieri nominati dai consiglieri nominati come sopra, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio.

Il Fondatore è, di diritto, Presidente del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del novantesimo anno d'età, qualora intenda mantenere tale carica.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Vice Presidente.

Nel caso in cui il Fondatore cessi dalla carica o non intenda comunque mantenere la carica di Presidente a lui riservata di diritto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente.

Nell'ipotesi indicata dal comma che precede il Fondatore assumerà la carica di Presidente Onorario, salva sua diversa volontà; la signora Francesca Bosetti assumerà la carica di Presidente Onorario al momento della cessazione di tale carica in capo al Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente nel caso di dimissioni o comunque del venire meno della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dall'Organo di Controllo. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito.

Qualora non possano o non vogliano far parte di diritto del Consiglio né il Fondatore, Cav. Lav. Luigi Lunelli né la signora Francesca Bosetti, il Consiglio che sarà composto da:

- a) due consiglieri nominati dai discendenti in linea diretta di Bruno Lunelli, padre del Fondatore, che abbiano compiuto i 25 anni alla data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere fatta la nomina;
- b) due consiglieri nominati dai discendenti in linea diretta della signora Giovanna Bosetti, sorella della signora Francesca Bosetti, che abbiano compiuto i 25 anni alla data del primo gennaio dell'anno in cui deve essere fatta la nomina;
- c) gli altri consiglieri nominati dai consiglieri nominati come sopra, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

provvederà alla nomina di un Presidente e di un Vice presidente.

Nel caso in cui una delle due linee di discendenza dovesse estinguersi o non intendesse o potesse esprimere la nomina dei consiglieri, all'altra linea di discendenza in essere spetterà la nomina di tre consiglieri di amministrazione, che costituiranno il Consiglio. Detti consiglieri dovranno poi, nella durata del loro mandato, come al punto c), provvedere alla nomina di ulteriori componenti il Consiglio sino al numero di nove.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza di carica del Consiglio, provvederà a convocare, in separate assemblee, per data non successiva al 31 marzo dello stesso anno, presso la sede della Fondazione o presso altro luogo, comunque in Provincia di Trento, i discendenti Lunelli ed i discendenti Bosetti aventi diritto a concorrere alla nomina dei consiglieri.

Al fine di consentire l'individuazione degli aventi diritto, la Fondazione provvederà a tenere aggiornato un libro dei discendenti Lunelli e dei discendenti Bosetti, inizialmente mediante una ricognizione dei soggetti esistenti, in seguito annotandovi le modifiche necessarie per le quali gli attuali componenti delle due discendenze che abbiano compiuto i 25 anni di età, avvisati a costituzione avvenuta della Fondazione della finalità di detto libro, avranno cura di inviare la situazione attuale e di comunicare poi alla Fondazione ogni elemento utile alla tenuta del libro così come di avvisare i propri discendenti perché comunichino a loro volta alla Fondazione ogni dato ed elemento utile. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite posta elettronica, con prova del ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione e contenente l'ordine del giorno.

La riunione può anche tenersi in video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale per la successiva trascrizione nell'apposito registro delle delibere dei discendenti, Libro che verrà istituito a cura della Fondazione.

La convocazione avrà una data di prima ed una data di seconda convocazione affinché i discendenti dei due rami familiari separatamente si riuniscano in assemblea e, a maggioranza di voti dei presenti, spettando un voto ad ogni singola persona, nominino i consiglieri della Fondazione loro spettanti. L'assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

La singola assemblea sarà presieduta, senza che la sua presenza – a meno che sia un discendente Lunelli o un discendente Bosetti - sia calcolata ai fini del quorum costitutivo ed ai fini del voto, dal Presidente del Consiglio uscente o da persona da questi designata allo scopo, fatto salvo il diritto dell'assemblea, una volta costituita, di nominare altro Presidente la cui presenza sarà calcolata ai fini del quorum costitutivo ed ai fini del voto solo se discendente. L'assemblea stessa designerà il segretario che procederà alla redazione del verbale della riunione con indicazione dei consiglieri nominati, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Tenutesi le assemblee dei discendenti Lunelli e dei discendenti Bosetti, il Presidente del Consiglio uscente comunicherà immediatamente a ciascun consigliere nominato dai discendenti Lunelli e dai discendenti Bosetti la sua nomina ed il nominativo degli altri consiglieri nominati, convocando tutti i nominati in riunione di Consiglio per data pari o immediatamente successiva a quella di convocazione della riunione di Consiglio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite posta elettronica, con prova del ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione,

contenente l'indicazione dell'ordine del giorno ed il luogo della riunione.

La riunione così convocata sarà presieduta dal consigliere più anziano; assumerà poi eventualmente la presidenza il consigliere che sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente in riunione.

Della riunione verrà redatto verbale dal segretario nominato dai consiglieri come previsto al successivo art. 8.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un consigliere nominato dai discendenti Lunelli o di un consigliere nominato dai discendenti Bosetti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice presidente, in caso fosse cessato dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvederà tempestivamente a convocare l'assemblea dei discendenti che aveva nominato il consigliere cessato perché provveda alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di consiglieri non nominati dai discendenti Lunelli o dai discendenti Bosetti, la eventuale sostituzione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. I nuovi consiglieri dureranno in carica sino al termine di mandato del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente nel caso di dimissioni o comunque del venire meno della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dall'Organo di Controllo. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, secondo le modalità e la procedura prevista dal presente articolo, su iniziativa del Presidente uscente, o, in caso di suo impedimento, del Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

#### **Articolo 7**

#### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono tra l'altro di competenza dell'Organo di Amministrazione:

- a. l'approvazione dei bilanci:
  - preventivo, che è documento facoltativo;
  - di esercizio;
- b. l'approvazione delle linee di indirizzo della Fondazione, di programmi e progetti;
- c. l'approvazione dei regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- d. la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, e del suo Presidente, se collegiale; la nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione, in via facoltativa o quando necessaria per legge, anche con eventuale attribuzione della Revisione legale all'Organo di Controllo; la eventuale nomina del Comitato Scientifico e del suo Presidente;
- e. le nomine di competenza della Fondazione, quali i rappresentanti della stessa nell'ambito di organismi istituzionali ed enti;
- f. la nomina dei soggetti deputati a rappresentare la Fondazione nelle società o associazioni partecipate e le eventuali indicazioni di indirizzo nell'esercizio del voto;
- g. la delibera sulle modificazioni dello Statuto, che non potranno modificare gli scopi istituzionali, da sottoporre all'Autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- h. la delibera circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i. la delibera circa i rimborsi spese e gli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale o della Società di Revisione;
- j. la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- k. la eventuale nomina dell'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231;

- I. la delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai regolamenti rientranti nelle materie di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare propri poteri ad uno o più dei suoi membri e potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 8**

##### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente, a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite posta elettronica, con prova del ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni potranno anche tenersi in video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale per la successiva trascrizione nell'apposito registro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, da un soggetto nominato dal Consiglio stesso) e delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche di statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione vanno assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa l'Organo di Controllo e, se espressamente invitati, anche soggetti terzi, purché la loro presenza sia accettata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura di un segretario all'uopo designato dal Consiglio su proposta del Presidente, anche al di fuori del Consiglio.

I verbali devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro e devono essere sottoscritti sia dal segretario che dal Presidente.

#### **Articolo 9**

##### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vice Presidente e a eventuali Consiglieri Delegati (nei limiti delle deleghe ricevute).

#### **Articolo 10**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **REVISORE LEGALE**

L'Organo di Controllo della Fondazione è costituito da un Controllore o dal Collegio dei Controllori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dovendosi sempre trattare di soggetti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il Controllore o i componenti del Collegio dei Controllori sono nominati una prima volta in atto costitutivo e durano in carica sino all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 o, comunque, sino al termine ultimo del 30.06.2024; quindi saranno nominati dal

Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Controllore o i componenti del Collegio dei Controllori nominati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi, sino all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio del quinto esercizio chiuso successivamente alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione del Controllore, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con la nomina di un nuovo Controllore fino alla scadenza del mandato.

In caso di cessazione di un componente del Collegio dei Controllori, subentrano i supplenti in ordine di anzianità. Questi restano in carica fino alla delibera del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina dei componenti effettivi – ed eventualmente del Presidente – e dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati a comporre l'Organo di Controllo collegiale scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni e delle verifiche dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto in apposito libro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, qualora l'Organo sia collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati atti e operazioni della Fondazione.

Se obbligatoria per legge, la revisione legale può essere affidata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo o ad un revisore unico, iscritto al Registro dei revisori legali, o ad una società di revisione. L'incarico è affidato con riferimento al bilancio di cinque esercizi.

#### **Articolo 11**

##### **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico composto da minimo tre membri scelti tra personalità che si siano distinte negli ambiti attinenti agli scopi della Fondazione.

Essi durano in carica per un massimo di cinque anni e possono essere riconfermati. Il Comitato scientifico decade comunque in corrispondenza della cessazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico:

- a) nomina tra i suoi membri un coordinatore, che lo presiede;
- b) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione, esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;
- c) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- d) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta formazione.

#### **Articolo 12**

##### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche sono svolte a titolo gratuito, con diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, secondo quanto previsto dai regolamenti della Fondazione.

I componenti dell'Organo di Controllo potranno ricevere un compenso, deliberato dall'Organo di Amministrazione, proporzionato all'attività dal loro incarico richiesta ed alle responsabilità

assunte.

Il compenso per l'incarico di revisione legale, oltre al rimborso spese, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 13**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Tutti gli utili, le rendite e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 14**

##### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue, a seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nonché nel caso in cui lo scopo si sia dimostrato irrealizzabile.

In caso di estinzione e o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, sarà devoluto, previ i pareri obbligatori per legge, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altra o altre organizzazioni aventi finalità analoghe.

#### **Articolo 15**

##### **RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi in materia.

**Trento, il giorno 13 febbraio 2024**

F.to: Luigi Lunelli

F.to: Andrea Galleano - teste

F.to: Luca Pinamonti - teste

F.to: Marco Dolzani (L.S.)